



Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

Via Garibaldi n. 9 - 10082 Cuorgnè (TO) - tel.0124/655111 – 0124/655244
www.comune.cuorgne.to.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI CUORGNE'

Art. 1 - OGGETTO

Il servizio ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Cuorgnè, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e successivi regolamenti ISVAP.

Il broker si impegna a fornire le seguenti prestazioni indicate in maniera non esaustiva:

1. Risk management: identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti sull'Ente assicurato ed eventualmente da assicurare, relativamente alle attività esercitate, al patrimonio ecc.;
2. analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti, con impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e al raggiungimento di precisi obiettivi di efficienza ed economicità con particolare riferimento alla ottimizzazione dei costi a carico dell'Ente;
3. aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'emanazione di nuove normative, dell'evolversi del mercato assicurativo, di soluzioni giurisprudenziali emergenti e delle nuove esigenze dell'Ente, anche sulla base degli elementi ricavabili dalle statistiche dei sinistri e dalle richieste di risarcimenti;
4. effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere e verifica circa la solvibilità e solidità delle compagnie contraenti;
5. collaborazione con l'Amministrazione nella individuazione/aggiornamento dei valori da assicurare;
6. resa di pareri scritti su tematiche tecnico – assicurative presenti nei capitolati/contratti/convenzioni/regolamenti entro 7 giorni dalla richiesta;
7. consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore di amministratori e personale dell'Amministrazione che ne faccia richiesta per problematiche di tipo professionale e/o di categoria;
8. assistenza nelle procedure di scelta del contraente: elaborazione dei capitolati speciali per l'affidamento delle coperture assicurative dell'Ente ed assistenza nello svolgimento delle procedure di gara (es.: controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nei capitolati di gara, predisposizione di relazioni con evidenziazione dei contenuti delle offerte nonché individuazione delle offerte riportanti il migliore rapporto qualità/prezzo, ecc.);
9. assistenza nel corso delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi con predisposizione, ove richiesto, di apposita relazione di analisi tecnica ed economica in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie assicuratrici evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto qualità/prezzo;
6. assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento della normativa, comunicazione dati di regolazione premio, variazioni dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali, segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti, ecc.);
7. intermediazione dei premi dovuti alle compagnie di assicurazione: a tal fine si precisa che il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del broker il quale percepirà il pagamento del premio dall'Ente contraente e lo verserà all'assicuratore, provvedendo tempestivamente alla rendicontazione formale

dei pagamenti così effettuati. Resta intesa a favore dei contraenti, la piena efficacia liberatoria del pagamento così effettuato.

8. gestione sinistri: assistenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi, anche di data antecedente alla decorrenza del presente servizio, al fine di minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione, consegna di reports sull'andamento della sinistrosità completi di valutazioni tecniche proposte. Gestione dei sinistri in franchigia.

9. assistenza telefonica, telematica e on line e con intervento (a richiesta) di proprio personale presso l'Ente, consistenti:

- nell'assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minore tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione;

- nella gestione dei sinistri attivi e passivi;

- nella gestione stragiudiziale dei sinistri del Comune di CUORGNE', con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine conseguire nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;

- nella resa di pareri e consulenza su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno e in materia assicurativa in diritto delle assicurazioni;

10. consulenza ed assistenza sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D.Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;

11. servizi accessori ed aggiuntivi offerti in sede di gara dall'impresa.

13. **Al termine del contratto il Broker ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'Amministrazione tutti gli archivi informatici e cartacei relativi all'esecuzione del presente appalto.**

Art. 2 – SITUAZIONE ASSICURATIVA DELL'ENTE

DESCRIZIONE SERVIZIO	IMPORTO PREMIO LORDO ANNUO	IMPONIBILE	PROVV.	SCADENZA
RCT/RCO	€ 11.850,00	€ 9.693,25	€ 629,09	28/09/2024 (GARA IN CORSO SINO AL 30/06/2027)
RC PATRIMONIALE	€ 2.290,00	€ 1.873,21	€ 121,57	28/09/2024 (GARA IN CORSO SINO AL 30/06/2027)
ALL RISK PROPERTY	16.774,54 8.415,88	16.774,54 6.889,14	1.088,68 447,10	30/09/2024 (GARA IN CORSO SINO AL 30/06/2027)
INFORTUNI	948,64	925,50	60,06	30/06/2024 In corso l'affidamento sino al 30/06/2027
TUTELA LEGALE	3.450,00	2.845,36	184,66	28/09/2024 (GARA IN CORSO SINO AL 30/06/2027)
INCENDIO/FURTO/KASKO AUTOVEICOLI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	600,00	528,60	34,30	30/06/2024 In corso l'affidamento sino al 30/06/2027
ALL RISK OPERE D'ARTE	2.200,00	2.200,00	142,78	30/06/2024 In corso l'affidamento sino al 30/06/2026

LIBRO MATRICOLA AUTO	4.997,50	4.107,14	102,27	30/05/2025
CYBER RISK	2.200,00	1.799,59	116,79	30/06/2024 In corso l'affidamento sino al 30/06/2025

Art. 2 - DURATA

Il Servizio ha durata annuale dal 30/09/2024 al 30/09/2025 eventualmente rinnovabile di un anno. Indipendentemente dal rinnovo il servizio potrà altresì essere prorogato limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente agli stessi prezzi, patti e condizioni contenuti nel contratto prorogato senza il consenso preventivo dell'impresa contraente. Detta proroga tecnica si dà per accettata fin dall'inizio per mezzo della firma del contratto.

Durante tale periodo, il Comune di CUORGNE' non potrà avvalersi di altri soggetti che forniscono le medesime prestazioni oggetto del servizio.

Il broker si impegna ad iniziare il servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto.

L'incarico cesserà comunque di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro di cui al D.Lgs.209/2005.

Art. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il broker dovrà assicurare le prestazioni previste nel precedente art. 1, il cui elenco e descrizione sono da considerarsi indicativi e non esaustivi.

Il broker non assume alcun compito di direzione e di coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di CUORGNE', né potrà impegnare in alcun modo l'Ente stesso, se non preventivamente autorizzato per iscritto.

Il broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri, sarà inoltre suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno del Comune di CUORGNE' di mettere a disposizione copia dei testi delle polizze in corso ed i dati necessari, se già disponibili.

Il broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

La tempistica per alcune prestazioni previste e/o desumibili dal precedente art. 1 è la seguente:

a.) annuale entro il 15/04 di ciascun anno:

a.1) rapporto annuale, sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati con riferimento alla gestione dell'anno precedente, unitamente alla relazione di analisi delle polizze, che dia indicazioni sull'analisi dei rischi e sui rimedi proposti, formulando il programma assicurativo del Comune di CUORGNE';

a.2) relazione contenente il rapporto premi/sinistri, con riferimento ad ogni polizza;

b.) semestrale: report sull'andamento della liquidazione da parte delle compagnie assicuratrici dei sinistri denunciati, distinti per polizza;

c.) 90 giorni antecedenti la scadenza delle polizze, consegna del capitolato e del bando di gara accompagnati da un rapporto che metta in evidenza le caratteristiche salienti degli atti di gara predisposti, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di inserimento di franchigie e l'importo presunto da mettere a base di gara;

d.) 50 giorni antecedenti la scadenza dei pagamenti dei premi, segnalazione preventiva;

e.) 5 giorni lavorativi dalla richiesta per la resa di pareri e consulenze in materia assicurativa.

Art.4 - OBBLIGHI DEL BROKER

Il broker:

a) **assicura la completa gestione del programma assicurativo del Comune di CUORGNE', come indicato ai sensi del presente Capitolato.** In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il broker attualmente affidatario del servizio per il pieno e completo passaggio delle competenze.

In particolare il broker si impegna a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato e non ancora chiusi in tale data.

b) svolgerà l'incarico nell'interesse del Comune di CUORGNE';

c) è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, mentre il Comune rimane sollevato dall'obbligo di accettare in tutto od in parte le predette proposte;

d) dovrà osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di coperture dei rischi necessari all'amministrazione dell'Ente;

e) dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso l'Ente, a richiesta, ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo. In particolare: **deve garantire, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, per tutta la durata del periodo di esecuzione del contratto, l'assenza di conflitto di interessi, impegnandosi a comunicare tempestivamente l'insorgere di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità ed indipendenza nel contesto della procedura di appalto per la quale è stato affidato il servizio di committenza ausiliaria.**

f) garantirà, su richiesta, la presenza di proprio personale presso la sede del Comune di CUORGNE';

g) individuerà un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio medesimo;

Il broker si impegna a designare un proprio incaricato, di adeguata professionalità ed esperienza lavorativa, quale referente dell'Ente per il servizio oggetto del presente capitolato. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, con la disponibilità ad incontri presso gli uffici dell'Ente stesso.

h) Il broker dovrà comunicare contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica) ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona di adeguata professionalità ed esperienza lavorativa.

i) Al fine di garantire il Comune di CUORGNE', il broker dovrà presentare una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile a copertura di tutti i danni a terzi causati da negligenza od errori professionali con un massimale assicurato che non potrà essere inferiore a quello stabilito dall'ISVAP per il volume d'affari dell'impresa; copia della polizza dovrà essere consegnata all'atto della stipula del contratto.

Sono a carico del broker:

1. tutte le spese e gli oneri necessari per l'espletamento del servizio oggetto del contratto;
2. i rischi connessi all'esecuzione del servizio;

Art.5 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

E' fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comune di CUORGNE'.

In particolare il broker deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale;

L'Ente autorizza esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati secondo quanto disciplinato dalle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", dalle norme nazionali in tema di protezione dei dati personali ed i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali

A tal fine il Titolare del Trattamento, ovvero il Comune di Cuorgnè, nomina il broker quale Responsabile del Trattamento dei dati personali trasmessi dal Comune nell'ambito del presente rapporto contrattuale.

I rapporti fra il Titolare del Trattamento e il Responsabile del Trattamento sono regolamentati dall'appendice contrattuale allegata e identificata dalla lettera A).

Art. 6 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune di CUORGNE' si riserva il diritto di controllare l'esecuzione del servizio ed avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento. L'Ente per eventuali osservazioni o rilievi verbali o scritti si rivolgerà al responsabile della direzione e del coordinamento e/o al funzionario referente, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'inizio del servizio.

Art.7 - PENALI

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel capitolato speciale, ovvero nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, il Comune di CUORGNE' formalizzerà una contestazione, inviandola con mezzo tracciabile (ad esempio raccomandata AR, fax, PEC), assegnando al Broker 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee da parte dell'Amministrazione a giustificare il comportamento del Broker, sarà applicata per ogni singola violazione una penale nella misura di:

- € 500,00 (euro cinquecento/00), salvo l'eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- € 100,00 (euro cento/00), per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra loro.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza del funzionario competente e, pertanto, il Broker non potrà sollevare alcuna eccezione di merito.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui il Funzionario del competente Ente ha comunicato con raccomandata con ricevuta di ritorno l'infrazione, decorso tale termine, si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata.

E' fatto comunque salvo il diritto dell'Ente al risarcimento del maggior danno.

Art.8 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di cui al presente C.S.A. non comporta per l'Amministrazione nessun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi. Il servizio del broker sarà remunerato esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione sulla base dei premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati con l'assistenza del broker nel periodo di durata del servizio, in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi.

La provvigione spettante al Broker troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo affidamento dei servizi assicurativi esistenti, successivamente alla scadenza naturale del loro termine o all'eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

Il broker non potrà, inoltre, richiedere né all'Amministrazione Comunale, né alla Compagnie di Assicurazione con cui l'Ente ha stipulato contratti assicurativi, altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della provvigione spettante, pena la risoluzione di diritto del contratto di brokeraggio assicurativo.

Nessun corrispettivo, obbligazione o garanzia di alcuno genere sarà posta a carico del bilancio dell'Ente. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei contratti assicurativi o non si realizzi il buon esito delle gare relative.

La misura del compenso sarà calcolata applicando ai premi assicurativi imponibili la percentuale indicata nell'offerta economica.

L'Amministrazione non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle provvigioni da parte delle Società di assicurazioni.

Art. 9 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi assicurativi relativi ai contratti stipulati a partire dalla sottoscrizione del presente contratto di appalto, **avverrà esclusivamente per il tramite del broker** il quale si obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto dell'Amministrazione.

Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 118 del D.lgs. n. 209 /2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e s.m. e i..

Il Broker deve trasmettere all'Amministrazione i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 45 giorni prima delle scadenze indicate nella rispettive polizze.

In ordine al rispetto dell'efficacia temporale delle varie scadenze assicurative fanno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento a favore del broker corredato dagli

estremi di pagamento (modalità di versamento e data) a comprova dell'avvenuto pagamento, costituisce a tutti gli effetti quietanza liberatoria per il Comune stesso.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati nelle polizze assicurative, è direttamente responsabile di tutte le conseguenze dirette e indirette derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art.10 PREROGATIVE ED IMPEGNI DELL'ENTE

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

1. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
2. la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
3. l'adozione degli atti amministrativi e dei Capitolati Speciali di Appalto da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessitano all'Ente;
4. La sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali.

L'Ente si impegna a:

1. non stipulare o modificare alcuna polizza senza la preventiva consulenza e intermediazione del broker incaricato;
2. rendere noto, in occasione di procedure per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione dei contratti di assicurazione e delle relative polizze è affidata al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente, con le Compagnie Assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
3. citare espressamente, in tutti gli atti afferenti ai propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker;
4. fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio;
5. indicare espressamente, in ciascun contratto, la percentuale della provvigione che la Compagnia Assicurativa aggiudicataria corrisponderà al broker.

Art. 11 RESPONSABILITA'

Il broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.

Il broker è altresì responsabile, nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali, che comportano responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il broker risponde dei danni causati nell'espletamento del proprio mandato anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente C.S.A.

L'Ente avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori od omissioni del broker.

Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dallo espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamato a rispondere l'Ente che fin d'ora si intende sollevato ed indenne da ogni pretesa o molestia.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dal servizio, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa valida per tutto il periodo contrattuale, requisito richiesto per la partecipazione alla gara.

ART. 12- OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI, ASSISTENZIALI ED IN MATERIA DI COMUNICAZIONE

12.1 Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali

Il Broker è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Broker è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.

12.2 Obblighi di comunicazione

Il Broker ha l'obbligo di comunicare al Servizio Advocatura del Comune di Cuornè responsabile della gestione del contratto:

- ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto;

Art.13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-RECESSO

Il Comune si riserva di dichiarare risolto il contratto, anche in via stragiudiziale, quando, dopo aver richiamato formalmente il broker, con comunicazione Racc. A.R., all'osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, quest'ultimo, per almeno 3 volte, non vi abbia ottemperato nel termine assegnatogli.

E' in facoltà dell' Ente recedere unilateralmente ai sensi dell'art.1373 del c.c. al verificarsi di eventi o inadempienze che verranno ritenute particolarmente gravi, senza assegnazione dei termini come previsto al capoverso precedente. In caso di risoluzione o recesso, la cauzione definitiva (prevista all' art. 7 della lettera di invito) , verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo, salvo il risarcimento di maggiori danni escutendo per gli stessi l'Assicurazione di Responsabilità Civile per errore e negligenza professionale di cui al precedente art.4 .

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui al D.Lgs.n.209/2005, da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso perda i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs.n.36/2023.

Art.14 CESSIONE E SUBAPPALTO

Sarà assolutamente vietato all'aggiudicatario cedere o dare in subappalto l'esecuzione di tutto o di parte del servizio.

L'inosservanza di tale divieto comporterà l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per l'Ente di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art.15 INTEGRAZIONI

Le obbligazioni a carico del broker previste dal presente capitolato sono integrate da quelle nell'offerta economica ai sensi della lettera di invito.

Art.16 FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE – AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORDATARIE

In caso di scioglimento, di liquidazione, di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere della società aggiudicataria, il contratto si riterrà rescisso di diritto a far data dall'inizio di dette procedure, fatto salvo il diritto dell'Ente di rivalersi sulla cauzione definitiva , nonché il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Art.17 SPESE CONTRATTUALI

La stipulazione del contratto avverrà tramite perfezionamento di RDO sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ed apposizione di marca da bollo di stipula da fornire in copia la Comune di Cuornè.

ART. 18 – CONTROVERSIE

E' esclusa la competenza arbitrale. Per la risoluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente capitolato è competente il Tribunale di Ivrea.

ART. 19 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

ART. 20 – DISPOSIZIONI PREVENZIONE CORRUZIONE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 il broker e i collaboratori della ditta aggiudicataria che operano in base al presente contratto sono soggetti alle disposizioni del Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici, ed al Codice di Comportamento applicabile ai dipendenti del Comune di Cuornè, per quanto compatibili, e in caso di gravi violazioni degli obblighi ivi contenuti si potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare quanto previsto dal (PIAO) piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della L.190/2012, dal codice di comportamento e dalla Legge 190/2012 e s.m.i per le parti di competenza.

L'aggiudicatario si impegna altresì a rispettare la disposizione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 06.11.2012, n. 190.

“A”

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
APPENDICE CONTRATTUALE
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679**

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

IL COMUNE DI CUORGNE' (C.F.: _____ - P. IVA: _____) con sede in _____, PEC: _____, all'uopo rappresentato da _____ (d'ora innanzi, più semplicemente, **Titolare del trattamento**)

E

_____ (C.F.: _____ - P. IVA: _____) con sede in _____, PEC: _____, all'uopo rappresentato da _____ (d'ora innanzi, più semplicemente, **Responsabile del trattamento**)

PREMESSO CHE

- 1) tra le parti viene stipulato un contratto, contestualmente alla presente appendice, avente ad oggetto _____ e durata sino a _____ (d'ora innanzi, più semplicemente, Contratto);
- 2) **nel dare esecuzione alle obbligazioni dedotte nel Contratto il Responsabile si troverà ad effettuare operazioni di trattamento di dati personali per conto del Titolare, rimanendo a quest'ultimo di stabilire autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento medesimo;**
- 3) l'articolo 4, paragrafo 1, n. 8) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 (d'ora innanzi, più semplicemente, “GDPR”) definisce quale responsabile del trattamento *“la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”*;
- 4) a norma dell'articolo 28, paragrafo 1 del GDPR *“Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”*;
- 5) a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 del GDPR *“I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento”*;
- 6) a norma dell'articolo 28, paragrafo 9 del GDPR *“Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico”*
- 7) alla data di sottoscrizione della presente appendice non risulta che la Commissione europea ovvero l'Autorità di controllo nazionale abbiano adottato clausole contrattuali tipo ai sensi dei paragrafi 7 ed 8 del GDPR;
- 8) è intenzione delle Parti contraenti regolamentare i diritti e gli obblighi reciproci quali conseguono alla puntuale osservanza delle norme e dei principi contenuti nel GDPR, addivenendo alla

sottoscrizione della presente Appendice contrattuale, da considerarsi parte integrante e sostanziale del Contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Pattuizioni preliminari

1. Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali di cui entra in possesso o rispetto ai quali abbia comunque accesso, in adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e di eventuali servizi accessori allo stesso, nel rispetto dei principi e delle norme contenute nel GDPR ed attenendosi alle istruzioni del Titolare del trattamento, tenendo altresì conto dei provvedimenti, tempo per tempo, emanati dall'Autorità di controllo inerenti al Trattamento svolto.
2. Scopo della presente Appendice è l'identificazione della materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi ed i diritti del Titolare e del Responsabile del trattamento. In particolare la presente Appendice non costituisce autorizzazione generale ma, bensì, autorizzazione limitata esclusivamente ai trattamenti relativi al servizio specificatamente indicato nel Contratto.
3. La presente Appendice contrattuale non determina l'insorgere di alcun diritto del Responsabile alla revisione del prezzo già definito tra le Parti, trattandosi di obblighi ed adempimenti derivanti da norme di legge già conosciute.
4. La presente Appendice annulla e/o sostituisce qualsivoglia regolazione pattizia esistente tra le Parti in relazione al medesimo oggetto, di talché, a far data dalla stipulazione della presente, i loro rapporti saranno regolati esclusivamente dalla presente Appendice.
5. Qualsiasi modifica od integrazione della presente Appendice potrà farsi soltanto per iscritto a pena di nullità.
6. Ciascuna Parte riconosce di essere addivenuta alla stipula della presente Appendice esclusivamente sulla base della rappresentazione dei fatti ricevuta dall'altra Parte e, pertanto, in caso di falsa rappresentazione, la presente Appendice deve intendersi radicalmente nulla sin dall'origine, senza alcuna possibilità di sanatoria, qualsivoglia eccezione intendendosi sin da ora rimossa e/o rinunziata.

Articolo 2 - Oggetto del trattamento

1. Le prestazioni già affidate al Responsabile, ai sensi del Contratto, consistono nell'erogazione dei seguenti servizi: _____.
2. Dette prestazioni comportano il trattamento delle seguenti categorie di dati personali: _____.
3. Le categorie di Interessati sono: _____.
4. La natura delle operazioni eseguite sui dati è: _____.
5. Le finalità del trattamento dei dati medesimi sono: _____.

Articolo 3 – Durata ed effetti conseguenti allo scioglimento del Contratto

1. Trattandosi di patto accessorio ed aggiunto al Contratto, esso diviene efficace tra le parti immediatamente all'atto della sua sottoscrizione e sarà valido ed efficace sino alla scadenza, originale o prorogata del Contratto ovvero alla sua cessazione di validità ed efficacia a qualsiasi causa dovuta.
2. Il Trattamento per conto del Titolare, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli Interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

3. A seguito della cessazione del Trattamento affidato al Responsabile, nonché a seguito della cessazione del rapporto contrattuale sottostante, qualunque ne sia la causa, il Responsabile sarà tenuto, a discrezione del Titolare, a:

- restituire al Titolare i dati personali trattati, oppure a
- provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.) od il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del Trattamento dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

4. Il Responsabile, su richiesta del titolare, provvede a rilasciare apposita dichiarazione scritta contenente l'attestazione che, presso di sé, non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni trattate per conto del Titolare. Sul contenuto di tale dichiarazione il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertarne la veridicità.

5. In caso di fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale del Responsabile, ovvero in caso di mancato assolvimento da parte di quest'ultimo degli obblighi previsti ai commi che precedono, ovvero ancora in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte del Responsabile, dell'esecuzione delle obbligazioni oggetto della presente Appendice, il Titolare, ove possibile e dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi al Responsabile nell'esecuzione delle obbligazioni ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno ed a spese del Responsabile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 4 - Obblighi in capo al Responsabile

1. Il Responsabile dichiara e conferma la propria diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza delle disposizioni contenute nel GDPR, in conseguenza della relazione contrattuale instaurata con il Titolare. Dichiara inoltre di possedere esperienza, capacità e affidabilità idonee a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, ed in ogni caso di essere in grado di fornire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.

2. Il Responsabile prende atto che il Contratto in essere viene affidato per l'esclusiva ragione che il profilo professionale / societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto dal Titolare idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di ritenere risolto il rapporto in essere per fatto e colpa del Responsabile.

3. Il Responsabile è tenuto a:

a) trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento previsti nel GDPR e solo per le finalità indicate dal Contratto. In particolare il Responsabile garantisce che i dati da trattarsi per conto del Titolare, saranno:

a1) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'Interessato;

a2) raccolti per le finalità determinate, esplicite e legittime sopra indicate, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;

a3) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

a4) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

a5) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

b) trattare i dati secondo le istruzioni documentate del Titolare del trattamento dei dati;

c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate formalmente alla riservatezza od abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza ed abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;

d) prendere in considerazione, in termini di strumenti, prodotti, applicazioni o servizi, i principi della protezione dei dati in base alla progettazione e per impostazione predefinita (cc.dd. data protection by design e by default);

e) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive;

4. Il Responsabile si impegna ad informare il Titolare di ogni richiesta, ordine o controllo da parte di una o più

Autorità e da soggetti da queste autorizzati e/o delegati, in relazione ai trattamenti oggetto della presente Appendice;

5. Il Responsabile informa il Titolare, per quanto di necessità, che i suoi dati verranno conservati e trattati per l'intera durata del rapporto contrattuale e, all'eventuale termine dello stesso, per il tempo previsto dalla vigente normativa, nazionale e comunitaria, in materia contabile, fiscale, civilistica e processuale.

Articolo 5 - Obblighi in capo al Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento si impegna a:

a) fornire al Responsabile i dati oggetto del trattamento curandone l'esattezza, la veridicità, l'aggiornamento, la pertinenza e la non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e saranno successivamente trattati;

b) individuare la base legale del trattamento dei dati personali degli Interessati.

c) documentare, per iscritto, ogni istruzione relativa al trattamento dei dati da parte del Responsabile. Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR od altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;

d) assicurare, prima e durante l'intero processo, il rispetto degli obblighi su di sé incombenti ai sensi del GDPR e della normativa nazionale di riferimento;

e) supervisionare il trattamento, in tutte le sue fasi, anche effettuando audit ed ispezioni presso il Responsabile;

f) adottare tutte le misure di sicurezza di sua competenza idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di privacy e di trattamento dei dati in regime di sicurezza.

2. Il Titolare si dichiara edotto che in caso di violazione di dati personali (c.d. data breach) rimane a suo carico, ai sensi dell'art. 33 del GDPR, l'obbligo di notifica all'Autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro 72 ore dal momento in cui il Titolare è venuto a conoscenza della violazione di dati personali.

3. Il Titolare si impegna, altresì, a comunicare al Responsabile del trattamento qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati.

4. Il Titolare rimane responsabile del trattamento dei dati personali attuato tramite procedure applicative sviluppate secondo sue specifiche e/o attraverso propri strumenti informatici o di telecomunicazioni.

5. Il Titolare si impegna ad informare il Responsabile di ogni richiesta, ordine o controllo da parte di una o più

Autorità e da soggetti da queste autorizzati e/o delegati, in relazione ai trattamenti oggetto della presente Appendice;

6. Il Titolare informa il Responsabile, per quanto di necessità, che i suoi dati verranno conservati e trattati per l'intera durata del rapporto contrattuale e, all'eventuale termine dello stesso, per il tempo previsto dalla vigente normativa, nazionale e comunitaria, in materia contabile, fiscale, civilistica e processuale.

Articolo 6 - Incaricati e persone autorizzate

1. Il Responsabile dovrà identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di Trattamento sui dati per conto del Titolare identificando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione. Allo stesso tempo, il Responsabile dovrà fornire ai soggetti da sé autorizzati le dovute istruzioni relativamente alle operazioni ed alle modalità di trattamento dei dati personali.

2. Il Responsabile garantisce che i propri dipendenti e collaboratori sono affidabili ed hanno piena conoscenza della normativa primaria e secondaria in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 7 - Sub-responsabile del trattamento e Terze parti

1. Il Responsabile del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento. Qualora il Responsabile ravvisasse la necessità di avvalersi di un altro responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, è tenuto a richiederne l'autorizzazione al Titolare con congruo preavviso.

2. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile sono imposti, mediante un contratto od un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente Appendice per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della legge vigente.

3. Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile.

4. Il Responsabile si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i dati personali trattati per conto del Titolare a Terze parti, salvo qualora legislativamente richiesto e, in ogni caso, informandone preventivamente il Titolare.

Articolo 8 - Misure di sicurezza

1. Il Responsabile, in considerazione della conoscenza maturata in relazione ai progressi tecnici e tecnologici, della natura dei dati personali e delle caratteristiche delle operazioni di trattamento, nonché dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e dovrà assicurare che le misure di sicurezza progettate ed implementate siano in grado di ridurre il rischio di danni volontari o accidentali, perdita di dati, accessi non autorizzati ai dati, trattamenti non autorizzati o trattamenti non conformi agli scopi di cui alla presente Appendice.

2. Ai fini della sicurezza dei dati e dei sistemi IT, il Responsabile si obbliga:

- ad adottare adeguate misure IT per la sicurezza dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, in modo da garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

- ad adottare adeguate misure che consentano di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

- a non trasferire i dati personali oggetto di trattamento per conto del Titolare, senza il preventivo consenso di questi, al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza;

- a fornire, in caso di richiesta, al Titolare una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al trattamento dei dati personali;

- ad impiegare sistemi di cifratura per i dati personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali od elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi simili. I dati personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa vigente ed il Responsabile dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l'aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connaturati, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;
- ad adottare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento

Articolo 9 - Registro delle categorie di trattamento

1. Il Responsabile del trattamento adotta, aggiorna e conserva una registrazione scritta di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, avente il contenuto minimo previsto dall'articolo 30, paragrafo 2 del GDPR e, su richiesta, lo rende disponibile all'Autorità di controllo od al Titolare.

Articolo 10 - Violazioni di dati personali

1. In eventuali casi di violazione della sicurezza dei dati personali che comporti, accidentalmente od in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto del Titolare (c.d. data breach), il Responsabile deve:

a) informare il Titolare tempestivamente ed in ogni caso entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, tramite PEC, di essere venuto a conoscenza di una violazione e fornire al Titolare tutti i dettagli della violazione subita, in particolare una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sul Titolare e sugli Interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi;

b) fornire assistenza al Titolare per far fronte alla violazione ed alle sue conseguenze soprattutto in capo agli Interessati coinvolti. Il Responsabile si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive

azioni correttive al Titolare ed attuando tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dal Titolare. Tali misure sono richieste al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio correlato al Trattamento eseguito.

Articolo 11 - Accordo relativo al trasferimento dei dati all'estero

1. Il Responsabile si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e di trattamento dei Dati personali (es.

memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server od in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione Europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, consenso degli interessati, etc.).

2. Il Responsabile pertanto non dovrà trasferire od effettuare il Trattamento dei Dati personali del Titolare al di fuori dell'Unione Europea, per nessuna ragione, in assenza di autorizzazione scritta del Titolare. Qualora il Titolare rilasci l'autorizzazione di cui al presente articolo e venga pertanto effettuato un trasferimento dei dati personali del Titolare al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare le previsioni di cui al GDPR sopra indicate. Resta inteso tra le Parti che il Responsabile dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei

presupposti indicati nella medesima decisione consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata della presente Appendice.

Il Responsabile è obbligato a comunicare immediatamente al Titolare il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

(a) mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure

(b) qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità trasferimento dei dati personali all'estero.

Articolo 12 - Diritti delle persone interessate

1. È compito del Responsabile del trattamento fornire adeguata informativa agli Interessati dalle operazioni di trattamento, nel momento in cui i dati vengono raccolti.

2. Il Responsabile, per quanto di propria competenza, si obbliga ad assistere ed a supportare il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare riscontro alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'Interessato (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Responsabile) nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del GDPR.

3. In particolare, qualora il Responsabile riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare via posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;

- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni interne designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati;

Articolo 13 - Verifiche circa il rispetto delle regole di protezione dei dati personali

1. Il Responsabile riconosce al Titolare il diritto di effettuare controlli (audit) relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il trattamento dei dati personali per conto del Titolare. A tal fine, il Titolare ha il diritto di disporre – a propria cura e spese – verifiche a campione o specifiche attività di audit o di rendicontazione in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.

2. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conformità a tutti i suoi obblighi e per consentire al Titolare od a qualsiasi soggetto dal medesimo autorizzato o delegato di condurre audit, comprese le ispezioni, e per contribuire a tali verifiche.

3. Il Responsabile del trattamento deve informare e coinvolgere tempestivamente il Titolare in tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte dell'Autorità di controllo;

Articolo 14 - Manleva e Responsabilità per violazione delle disposizioni

1. Il Responsabile s'impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, od altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzate da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento od omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere comminate ai sensi del GDPR.

2. Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità alla prestazione dei servizi dedotti nel Contratto.

3. Il Titolare ha il diritto di reclamare dal Responsabile la parte dell'eventuale risarcimento di cui dovesse essere chiamato a rispondere nei confronti di terzi per le violazioni commesse dal Responsabile ai sensi dell'art. 82, paragrafo 5, del GDPR.

4. Fatti salvi gli articoli 82, 83, e 84 del GDPR, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Appendice, relative alle finalità e modalità di trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute od in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile dal GDPR, il Responsabile sarà considerato quale Titolare del trattamento e ne risponderà direttamente, anche dal punto di vista sanzionatorio.

Articolo 15 - Responsabile della Protezione dei dati personali

1. Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell'art. 37, par. 1, lett a) del GDPR, individuando quale soggetto idoneo l'Avv. Massimo Ramello e che il medesimo è raggiungibile ai seguenti recapiti:

Telefono: 01311826681 - E-mail: comune.cuorgne@gdpr.nelcomune.it - Pec: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it

Detto nominativo è stato altresì comunicato all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali con procedura telematica.

2. Il Responsabile del trattamento dichiara di aver/non aver provveduto alla nomina del proprio responsabile della protezione dei dati (in caso affermativo, indicarne i dati di contatto).

Articolo 16 – Clausole nulle o inefficaci

1. Qualora una o più clausole della presente Appendice fossero o divenissero contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, esse saranno considerate come non apposte e non incideranno sulla validità della stessa, fatto salvo il diritto di ciascuna parte di chiedere una modifica dell'Appendice ove la pura e semplice eliminazione della clausola nulla menomasse gravemente i suoi diritti.

Articolo 17 – Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa alla presente Appendice ed al sottostante Contratto dovrà essere data per iscritto ed a mezzo di posta elettronica certificata, con ricevuta di accettazione e conferma di consegna, purché inviati o consegnati all'indirizzo indicato in testa all'Appendice. Tale indirizzo potrà essere modificato da ciascuna delle Parti, dandone comunicazione all'altra ai sensi del presente articolo.

Articolo 18 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente indicato nella presente Appendice, il Titolare ed il Responsabile del trattamento rinviano al GDPR, alle disposizioni di legge vigenti, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.